

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Casa di Cura "San Raffaele Rocca di Papa", sita nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestita dalla Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008). Superamento della condizione apposta nel DCA n. U00393 del 22/12/2016. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale. Rilascio dell'accreditamento definitivo del Centro residenziale per Cure Palliative, a seguito di verifica positiva dell'accreditamento ex art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: "*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"*";

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- l'Atto di Organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016, n. G06650 del 10 giugno 2016, n. G09069 del 5 agosto 2016, n. G12820 del 3 novembre 2016, n. G15040 del 15 dicembre 2016, n. G01066 del 2 febbraio 2017, n. G13784 dell'11 ottobre 2017 e n. G18091 del 21 dicembre 2017, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;
- la DGR n. 837 del 11 dicembre 2017, con la quale è stato attribuito al Segretario Generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Salute e Politiche Sociali;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3”;*
- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017;

PREMESSO che, con DCA n. U00393 del 22/12/2016 l’amministrazione regionale ha confermato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, condizionati al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 585/2015, per il presidio sanitario denominato Casa di Cura “San Raffaele Rocca di Papa”, sita nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestita dalla Società “San Raffaele S.p.A.” (P. IVA 08253151008)”, per la seguente attività sanitaria:

- in regime di autorizzazione all’esercizio:

Presidio di Ricovero ospedaliero per post-acuzie, così articolato:

- n. 95 p.l; Lungodegenza (Cod. 60);

Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane.

- n. 80 p.r. Liv. Ass.: Mantenimento A;

Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):

- n. 16 p.r. in regime residenziale;
- n. 64 trattamenti domiciliari;

Servizi di diagnosi e cura, utilizzabili anche ambulatorialmente:

- Diagnostica di laboratorio di base;
- Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Medicina fisica e riabilitazione (fisiokinesiterapia);
- Ambulatorio polispecialistico con le seguenti branche: Cardiologia, Neurologia, Odontoiatria, Oculistica, Psichiatria, Urologia;
- in regime di accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/02 e s.m.i.:
Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):
 - n. 16 p.r. in regime residenziale;
 - n. 64 trattamenti domiciliari;
- in regime di accreditamento istituzionale:
Presidio di Ricovero ospedaliero per post-acuzie, così articolato:
 - n. 95 p.l; Lungodegenza (Cod. 60);Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane.
 - n. 80 p.r. Liv. Ass.: Mantenimento A;Servizio di diagnosi e cura, utilizzabile anche ambulatorialmente:
 - Diagnostica di laboratorio di base;

TENUTO CONTO che il DCA n. U00393/2016:

- disponeva l'obbligo, in capo alla struttura, al fine di superare la condizione apposta ai titoli autorizzativi e di accreditamento rilasciati, di acquisire il certificato di agibilità aggiornato all'autorizzazione all'allaccio in fogna del Comune di Rocca di Papa (RM) prot. n. 26449/2016 del 23/11/2016;
- dava mandato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 quater, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i., trascorsi sei mesi dal rilascio del provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, limitatamente alla "Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice)";

PRESO ATTO, quanto all'aggiornamento del certificato di agibilità, che

- con nota prot. n. 155901 del 27/03/2017, la Soc San Raffaele SPA, quale gestore della Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, ha trasmesso la perizia asseverata del Tecnico Incaricato, parte integrante della domanda di modifica del Certificato di Agibilità, nonché, ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001, la Segnalazione Certificata di Agibilità presentata al Comune di Rocca di Papa (RM) "*per la realizzazione nuova condotta di scarico per allaccio alla fognatura comunale attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità di queste ultime al progetto presentato e approvato*";
- con nota prot. reg. n. 557907 del 03/11/2017, l'amministrazione regionale ha chiesto al Comune di Rocca di Papa (RM) "*se la documentazione presentata dalla struttura sia idonea a consentire l'aggiornamento dell'agibilità e quindi a permettere a questa amministrazione di superare la condizione apposta nel titolo*";
- con nota acquisita al prot. reg. n. 571917 del 13/11/2017, il Comune di Rocca di Papa (RM) ha dichiarato che l'istanza di agibilità presentata dalla San Raffaele SPA con nota prot. n. 155901 del 27/03/2017 risulta "*completa di tutti i documenti previsti dall'art. 23 del D. Lgs 222 del 2016 e che la stessa è stata dichiarata assentita secondo le modalità previste dalla legge*";

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TENUTO CONTO, altresì, che in un'ottica di semplificazione amministrativa finalizzata ad evitare un aggravio di istruttoria, con nota prot. n. 608729 del 29/11/2017, i competenti uffici regionali comunicavano alla Soc. San Raffaele SPA ed alla ASL Roma 6, la riunione dei procedimenti di superamento della condizione apposta al titolo di autorizzazione e di accreditamento della struttura, ai sensi di quanto previsto dal DCA 585/2015, e di conferma del titolo di accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8 quater comma 7 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in favore del "Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice)", previo invio da parte della ASL Roma 6, del parere favorevole sul volume di attività svolto e sulla qualità dei risultati raggiunti;

PRESO ATTO che, quanto alla conferma del titolo di accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8 quater, comma 67 del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i. per le attività di Hospice della Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, con nota prot. n. 67532 del 7/12/2017, acquisita in pari data al prot. reg. n. 626017, il Direttore Generale della ASL Roma 6 ha trasmesso il parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo, in relazione al volume di attività svolte ed alla qualità dei risultati raggiunti, per la seguente attività sanitaria:

Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):

- n. 16 p.r. in regime residenziale;
- n. 64 trattamenti domiciliari;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

1. alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, rilasciati con DCA n. U00393 del 22/12/2016 in favore della Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, sita nel Comune di Rocca di Papa (RM), gestita dalla San Raffaele SPA (P. IVA 08253151008), essendo state superate le motivazioni che hanno determinato la condizione apposta ai sensi di quanto previsto dal DCA 585/2015 e, segnatamente, attraverso l'aggiornamento del certificato di agibilità della struttura;
2. al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la seguente attività sanitaria:

Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):

- n. 16 p.r. in regime residenziale;
- n. 64 trattamenti domiciliari;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento, di:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1) confermare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, rilasciati con DCA n. U00393 del 22/12/2016 in favore della Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, sita nel Comune di Rocca di Papa (RM), gestita dalla Soc. San Raffaele SPA (P. IVA 08253151008), essendo state superate le motivazioni che hanno determinato la condizione apposta ai sensi di quanto previsto dal DCA 585/2015 e, segnatamente, attraverso l'aggiornamento del certificato di agibilità della struttura;
- 2) rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la seguente attività sanitaria:
Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):
 - n. 16 p.r. in regime residenziale;
 - n. 64 trattamenti domiciliari;
- 3) null'altro è variato in ordine al provvedimento di cui al DCA n. U00393 del 22/12/2016
- 4) notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: sanraffaele.fiscale@legalmail.it al Legale Rappresentante della Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008), sig. Carlo Trivelli, nato a Roma in data 27/06/1952, con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, n. 247; alla ASL Roma 6, all'indirizzo: servizio.protocollo@pec.aslromah.it; al Comune di Rocca di Papa (RM), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità";
- 5) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 6) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La presente autorizzazione all'esercizio potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.


Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



20 APR. 2018